



COMUNE DI BRENTONICO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 4 del 29/05/2023 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento TARI.

L'anno **duemilaventitré** addì **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **19:06** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale. La pubblicità della seduta è garantita dalla video registrazione in modalità "streaming" attraverso l'impiego del canale Youtube e sua inserzione nella homepage del sito web istituzionale del Comune di Brentonico.

E con l'intervento dei Signori:

| Componente | Presenti | Assenti | Componente | Presenti | Assenti |
|------------------------|----------|---------|-------------------|----------|---------|
| ASTOLFI ALESSANDRA | | Si | NUBOLA CECILIA | Si | |
| BRUNORI FRANCO | | Si | RESELLI ARIANNA | Si | |
| CAZZANELLI RENATA | Si | | SARTORI FRANCESCO | Si | |
| CREMA FALCERI GIOVANNA | Si | | SIMONETTI MATTIA | | Si |
| DOSSI DANTE | Si | | SIMONETTI ROBERTO | Si | |
| LEITA GABRIELE | | Si | SPINELLA JAVIER | | Si |
| LORENZINI IMERIO | | Si | TODESCO MANUEL | Si | |
| MAZZURANA MAURO | Si | | TOGNI MORENO | | Si |
| MOZZI SILVIA | Si | | TONOLLI IVANO | | Si |

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale **FEDERICA GIORDANI**.

La signora **GIOVANNA CREMA FALCERI**, in qualità di **Consigliere Anziano**, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

Relazione.

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale quota dell'Imposta Unica Comunale.

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.).

L'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

Il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.) è stato approvato con propria deliberazione n. 17 in data 30 giugno 2021, con il quale, tra l'altro, sono state recepite le norme del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Decreto Ambientale) recante *“Norme in materia ambientale”* e in particolare, il titolo I della parte Quarta, in materia di gestione rifiuti, quelle disposte con D.Lgs. 03 settembre 2020, n. 116, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”* che apporta sostanziali modifiche al citato D.Lgs. 152/2006.

Preso atto che:

- l'art. 14 comma 1 della Legge 5 agosto 2022 n. 118 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”* ha sostituito il comma 10 dell'art. 238 del citato D.Lgs. 152/2006 riducendo il periodo da cinque anni a due anni per le utenze non domestiche che effettuano la scelta di servirsi o del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per l'attività di recupero dei propri rifiuti;
- ARERA ha approvato la deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto *“Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”*, che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio;

- la citata deliberazione 15/2022 richiama inoltre l'art. 2, comma 37 della L. 481/1995, dove è disposto che le determinazioni di ARERA in materia di qualità *“costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio”*;

Considerato che:

- il predetto TQRIF, che aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n. 444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
- l'art. 1.2 della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022 prevede che il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani si debba applicare dal 01/01/2023 e pertanto i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati dalla stessa data;
- con deliberazioni della Giunta comunale n. 20 di data 24 marzo 2022 e del Consiglio Comunale n. 29 di data 31 maggio 2022 il Comune di Brentonico ha adottato lo schema regolatorio relativo agli obblighi di qualità individuati ai sensi del punto 3.1 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 15/2022, attestandosi nello Schema I (livello qualitativo minimo);
- con deliberazione della Giunta comunale n. 171 di data 29 dicembre 2022 è stata approvata la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Brentonico;

Osservato che, il TQRIF interviene su alcuni aspetti regolatori della TARI, quali:

- il termine per la presentazione della documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati a riciclo e a recupero tramite soggetti esterni, nell'anno solare precedente ai fini della riduzione della quota variabile;
- il termine per la presentazione delle dichiarazioni di attivazione, variazione e/o cessazione della TARI, la possibilità di ulteriore rateizzazione delle somme indicate nell'avviso di pagamento TARI, una nuova procedura per l'erogazione dei rimborsi e ulteriori aspetti procedurali ed operativi che incidono sull'applicazione e determinazione del tributo TARI;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

- l'art. 3 comma 5-quiues del D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022 che prevede che *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione di bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la 5 deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Ritenuta la necessità di aggiornare il vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 30 giugno 2021, al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti ai principi introdotti dalla deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, in premessa richiamati;

Vista la proposta di nuovo regolamento per la disciplina del tributo, riportante le modifiche apportate al regolamento in vigore (Allegato A);

Visto il testo del nuovo regolamento, composto da 31 articoli, allegato al presente provvedimento (Allegato B) per farne parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

premessi quanto sopra;

vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 'Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali';

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 20 ottobre 2009, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 28 aprile 2016;

visto il decreto legislativo n. 118 di data 23 giugno 2011 e ss.mm. e i principi contabili allegati al decreto stesso;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 14 febbraio 2001 e seguenti modificazioni;

visto il Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Brentonico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 23 novembre 2011 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 di data 8 ottobre 2015;

accertata la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 150 del Codice degli Enti Locali valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza/esigenza di dare seguito agli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. n. 2/2018;

valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza/esigenza di dare seguito agli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. n. 2/2018;

preso atto che la Commissione Regolamenti e Statuto ha licenziato in via definitiva le modifiche da apportare al Regolamento TARI anno 2023, nella seduta del 27 marzo 2023 alle ore 17.30;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnica dal Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina;
- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario,

ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. n. 2/2018;

con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 10 consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto altresì delle modifiche al regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), come meglio evidenziate e/o barrate nell'allegato alla presente deliberazione (Allegato A);
3. di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo di cui all'Allegato B) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente e abroga, per motivi di trasparenza e semplificazione nei confronti dei cittadini, il precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 67 di data 30 giugno 2021;
4. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 3. entra in vigore con effetto dal 1^a gennaio 2023;
5. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
6. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018.

Pratica istruita da: Simonetta Dossi

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**Il Consigliere Comunale più anziano
quale Presidente del Consiglio
CREMA FALCERI GIOVANNA**

Giovanna Crema Falceri

Il Segretario Comunale

FEDERICA GIORDANI



Federica Giordani